

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014,
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/92/UE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI,
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 14 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 2015, N. 114.**

Obiettivi e finalità del provvedimento:

- **Allineamento al diritto europeo, che obbliga ad adeguarci alla direttiva entro il 17 maggio 2017;**
- **Riforma di sistema volta a razionalizzare, semplificare e funzionalizzare le procedure di VIA su tutto il territorio nazionale.**

Tra gli **elementi maggiormente significativi** della riforma proposta, si segnalano i seguenti:

- la nuova definizione di **“impatti ambientali”**, modulata in perfetta aderenza alle prescrizioni della direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio (art. 1 dello schema);
- l'introduzione, per i progetti assoggettati a VIA statale, della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario (comprensivo della sola valutazione d'incidenza – c.d. “VINCA”, laddove necessaria) il rilascio di un **provvedimento unico ambientale**, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori “ambientali” da prendere in considerazione ai fini della VIA (articolo 16 dello schema);
- l'eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell'obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). Per **l'effettuazione del c.d. “screening”** sarà sufficiente, per il proponente, presentare **esclusivamente lo studio preliminare ambientale**, secondo quanto previsto dalla normativa europea (art. 8 dello schema);

- la possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare **elaborati progettuali** con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità (come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o comunque **con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali** (art. 2 dello schema); a ciò si è aggiunta l'introduzione della facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, **una fase di confronto con l'autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio** degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura (articolo 9 dello schema);
- l'introduzione di una facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV, di richiedere all'autorità competente una **valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (c.d. "pre-screening")** (art. 3 dello schema); Tema molto sentito nel REPOWERING EOLICO
- l'abrogazione del d.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante le **norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA)**, e la sua sostituzione con il nuovo Allegato VII alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, perfettamente allineato ai contenuti dell'allegato IV della direttiva, al fine di eliminare qualunque fenomeno di *gold plating*;
- **la riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA** per migliorare le *performances* di tale organismo e per assicurare l'integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti. La proposta normativa prevede anche la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione per l'accelerazione e l'efficientamento delle istruttorie (art. 6 dello schema);
- **l'eliminazione della fase di consultazione formale del pubblico della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA**, non richiesta dalla normativa europea (art. 8 dello schema);
- **la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti**, abbinata alla qualificazione di tutti i termini come "perentori" ai sensi e per gli effetti della disciplina generale (art. 2, commi 9 ss, e art. 2-bis) sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza (art. 14 dello schema);

- l'introduzione di **regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale**, e la conseguente **rimodulazione delle competenze normative delle Regioni**, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento (art. 5 dello schema);
- la **razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni**, con attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l'economia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni (art. 5 dello schema) concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale;
- l'intestazione in capo alla **sola Autorità competente** (MATTM o Regione, in collaborazione con MIBACT) della titolarità della **competenza sulle attività di monitoraggio dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di VIA**, con semplice "possibilità" di **avvalersi** delle Agenzie ambientali, dell'Istituto Superiore di Sanità o di altri soggetti pubblici e con **poteri sostitutivi** in caso di inadempienza di questi ultimi.
- la **completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti** (eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa);
- la previsione di una **speciale norma transitoria** che, in ragione delle numerose agevolazioni e semplificazioni procedurali introdotte dallo schema di decreto e ferma restando la regola generale sull'applicazione della normativa previgente per la conclusione dei procedimenti in corso, **consente al proponente di richiedere all'autorità competente l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto** (art. 23, comma 1, dello schema).

21 MILIONI DI EURO -

Valore dei 120 progetti oggi in attesa di valutazione, alcuni dal 2012.

+ 10 regionali